



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Roma, Sezione Ottava civile, composta dai magistrati:

dott. Nicola Pannullo Presidente

dott. Gisella Dedato Consigliere

dott. Paolo Russo Consigliere rel.

riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5869 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2016, alla quale è riunita la causa iscritta al n. R.G. 5950/16, e vertente

TRA

Enpam Real Estate s.r.l. a socio unico, elettivamente domiciliata in Roma, largo Trionfale n. 7 presso lo studio dell'avv. Luigi Mannucci che la rappresenta e difende per procura in calce alla copia notificata del decreto ingiuntivo n. 17046/13 emesso dal Tribunale di Roma

appellante - appellata

E

BMT s.r.l. a socio unico, elettivamente domiciliata in Roma, via di Santa Costanza n. 35 presso lo studio dell'avv. Camillo Mineo che la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso per decreto ingiuntivo

appellata – appellante

Oggetto: appelli avverso la sentenza n. 4596/2016 del Tribunale di Roma.

CONCLUSIONI

All'udienza collegiale del 23/09/2021 i procuratori delle parti si riportavano alle conclusioni in atti, che devono intendersi integralmente riportate e trascritte.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato il 19.12.2013 la Enpam Real Estate s.r.l. a socio unico proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 17046/13 del Tribunale di Roma, con il quale le era stato ingiunto il pagamento in favore di BMT s.r.l. con socio unico della somma di Euro 250.000,00 oltre gli interessi legali ex D.Lgs.n.231/02. L'opponente deduceva che BMT s.r.l. a fondamento della sua pretesa creditoria assumeva di avere corrisposto la somma di Euro 250.000,00 in favore di Alpi San Marco s.r.l, a titolo di penale per l'inadempimento relativo ad un contratto sottoscritto inter partes e collegato al contratto di locazione dell'immobile sito Abano Terme (PD), via A. Volta n.6, destinato all'esercizio di attività alberghiera (Magnolia Wellness & Thermae Hotel), intercorso tra la stessa BMT srl e l'Enpam Real Estate s.r.l. e risolto in forza del Lodo pronunciato dal Collegio Arbitrale di Roma il 2 marzo 2013. L'opponente eccepeva l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per tardività della notifica,



l'inammissibilità della procedura monitoria nonché l'illegittimità degli interessi ex D.Lgs.n.231/02 come liquidati con il decreto ingiuntivo opposto. Inoltre, l'opponente esponeva di avere impugnato dinanzi la Corte di Appello di Roma il Lodo Arbitrale del 2.3.13, chiedendo che fosse dichiarata la sua nullità e con provvedimento del 12.11.13 la Corte aveva sospeso l'efficacia esecutiva del Lodo impugnato. Ciò posto, l'opponente chiedeva al Tribunale di Roma di dichiarare che l'opposta non vanta attualmente alcun credito nei confronti di essa opponente e, pertanto, revocare, annullare, dichiarare nullo e/o comunque inefficace il decreto ingiuntivo opposto.

Si costituiva in giudizio BMT s.r.l., chiedendo il rigetto dell'opposizione perchè infondata in fatto ed in diritto, con la conferma del decreto ingiuntivo opposto. In subordine, ove fosse dichiarata l'illegittimità/l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, l'opposta chiedeva che fosse accertato il suo diritto di credito vantato nei confronti dell'opponente, con la condanna di quest'ultima al pagamento della somma pretesa, oltre interessi legali.

Con la sentenza n. 4596/2016, resa in data 25.02.2016 e depositata in data 04.03.2016, il Tribunale di Roma revocava il decreto ingiuntivo opposto; dichiarava il diritto di credito dell'opposta nei confronti dell'opponente per la somma di Euro 190.000,00 e condannava quest'ultima al pagamento in favore dell'opposta della predetta somma con gli interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale al saldo; rigettava nel resto l'opposizione; condannava l'opponente al rimborso in favore dell'opposta delle spese di lite, liquidate in Euro 8.030,00 per compensi oltre IVA e CAP come per legge e rimborso forfettario (15%).

A fondamento della decisione il giudice di primo grado riteneva che la pretesa creditoria dell'opposta nei confronti dell'opponente fosse documentata per il minore importo di Euro 190.000,00, come da estratto autentico del libro giornale di BMT S.r.l. (regolarmente tenuto a norma di legge) e da copie di bonifici bancari, nei quali era fatto espresso riferimento alla fattura n. 1036 del 31.10.10 di Alpi San Marco s.r.l. e, quindi, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della predetta somma. In particolare, con riferimento all'eccezione di inammissibilità della procedura monitoria sollevata dall'opponente, osservava che nella specie, atteso quanto ritenuto dal collegio arbitrale nel lodo del 2.3.13, era legittima la domanda dell'opposta (azionata nel procedimento monitorio) di rivalsa della somma pagata a titolo di penale riferita al contratto intercorso con Alpi San Marco s.r.l., nei limiti, peraltro, della prova dell'effettivo pagamento da parte di quest'ultima; prova che riteneva acquisita per la somma di Euro 190.000,00. Il giudice riteneva, altresì, che la revoca del decreto ingiuntivo superasse la questione (prospettata dall'opponente) di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per tardività della notifica.

Con atto di citazione notificato il 5.10.2016 la Enpam s.r.l. proponeva appello, deducendo l'erroneità e l'ingiustizia della predetta sentenza e chiedendo alla Corte, in riforma della sentenza, di accertare e dichiarare che la B.M.T. s.r.l. con socio unico non vanta attualmente alcun credito nei confronti dell'opponente Enpam Real e conseguentemente revocare, annullare, dichiarare nullo e/o comunque inefficace il decreto ingiuntivo n. 17046/13 nonché condannare la B.M.T. s.r.l. alla restituzione in favore dell'Enpam Real Estate s.r.l. a socio unico delle somme ricevute in esecuzione della sentenza di primo grado e pari ad € 203.710,94 oltre interessi.

Con atto di citazione notificato il 30 settembre 2016 anche la B.M.T. s.r.l. con socio unico proponeva appello avverso la medesima sentenza, chiedendo, in via principale, la conferma del decreto ingiuntivo n. 17046/2013 (R.G. n. 23616/2013); in via subordinata, l'accertamento che il diritto di credito da essa vantato nei confronti di ENPAM Real Estate S.r.l. ammonta al complessivo importo di € 250.000,00 e, per l'effetto, la condanna della ENPAM Real Estate S.r.l. al pagamento, in favore di BMT S.r.l. con socio unico, dell'importo complessivo di € 250.000,00 e quindi (al netto del pagamento disposto da ENPAM Real Estate S.r.l. a socio unico in esecuzione spontanea della sentenza appellata), dell'ulteriore importo di € 60.000,00, oltre interessi legali a decorrere dalla data della domanda monitoria.



Iscritta a ruolo la causa promossa dall'Enpam Real Estate s.r.l. a socio unico al n. R.G. 5869/16, con comparsa del 13 febbraio 2017 si costituiva in giudizio la B.M.T. s.r.l., la quale contestava quanto eccepito e dedotto dall'appellante Enpam Real Estate s.r.l..

Nella causa instaurata da B.M.T. s.r.l. (iscritta al n. R.G. 5950/16), si costituiva in giudizio l'Enpam Real Estate s.r.l. a socio unico, chiedendo il rigetto dell'appello.

All'udienza del 21 febbraio 2017 alla causa iscritta al n. RG 5869/16 era riunita la causa R.G. 5950/16, successivamente iscritta a ruolo, trattandosi di appelli proposti avverso la medesima sentenza.

All'udienza collegiale del 23.09.2021 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c., con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.

A fondamento del gravame, l'Enpam Real Estate s.r.l. a socio unico ha riproposto l'eccezione di tardività della notifica del presupposto provvedimento monitorio, in quanto perfezionata dopo la scadenza del termine di 60 (sessanta) giorni all'uopo previsto; ha reiterato l'eccezione di inammissibilità della stessa procedura monitoria azionata dalla BMT s.r.l., trattandosi di una pretesa risarcitoria già respinta nel giudizio arbitrale; ha censurato l'impugnata sentenza nella parte in cui non ha statuito in merito alle eccezioni di irrilevanza sollevate nonché nella parte relativa alle statuizioni eccedenti la domanda spiegata; ha evidenziato la pendenza del ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 5862/14 della Corte d'Appello di Roma, emessa a definizione del giudizio di impugnazione avverso il Lodo Arbitrale che in precedenza aveva definito la controversia insorta tra le medesime odierne controparti; ha dato atto dell'avvenuto pagamento in favore della B.M.T. s.r.l. con socio unico della somma pari a complessivi € 203.710,94 come dovuta in forza della sentenza impugnata.

In applicazione della c.d. "ragione più liquida", è opportuno prendere le mosse dal secondo motivo di doglianza prospettato dall'appellante Enpam Real Estate, con cui è stata riproposta l'eccezione di inammissibilità della domanda azionata da BMT s.r.l., prima in via monitoria e successivamente reiterata nel giudizio di opposizione, attesa la precedente statuizione emessa dal Collegio Arbitrale con il lodo del 2 marzo 2013.

In proposito, si osserva come nel Lodo del 2 marzo 2013 il Collegio Arbitrale abbia rigettato "le domande di risarcimento del danno all'immagine e di condanna al ristoro delle somme dovute per penali contrattuali" ed in particolare, in ordine al richiesto risarcimento dei danni patiti in conseguenza del pagamento delle penali per le risoluzioni dei contratti sottoscritti con soggetti terzi (fra i quali la Alpi San Marco s.r.l.), ha ritenuto che, ai fini del riconoscimento di una specifica voce di danno, è necessaria la piena prova della sua effettività. Pertanto, preso atto della documentazione versata in atti, il Collegio Arbitrale ha rilevato che per i contratti dai quali scaturirebbero le penali, non è stata fornita la prova dell'effettività del danno subito, in quanto non sono state prodotte le quietanze dei pagamenti relativi alle predette penali. Pertanto, tale domanda è stata respinta.

Orbene, l'omessa impugnazione da parte della B.M.T. s.r.l. del Lodo Arbitrale nella parte relativa al rigetto della domanda risarcitoria azionata, ne ha determinato il passaggio in giudicato, con conseguente preclusione di ogni ulteriore riproposizione della stessa pretesa. Si deve ricordare, infatti, come detto Lodo arbitrale sia stato impugnato dall'Enpam Real Estate s.r.l. a socio unico, senza che la B.M.T. s.r.l. con socio unico abbia proposto gravame in via incidentale.

In tema di efficacia di giudicato esterno del lodo arbitrale, avuto riguardo alla decisorietà del lodo ed suo esclusivo assoggettamento alle impugnazioni processuali ordinarie disciplinate dal codice di rito, appare incontestabile l'attitudine dello stesso ad acquisire l'ulteriore requisito dell'immutabilità, ovvero a passare formalmente in giudicato, una volta rigettata o preclusa per scadenza dei termini l'impugnazione per



nullità, con conseguente impossibilità sia di sottoporre nuovamente la medesima lite ad un nuovo giudizio, statale o arbitrale.

Ed invero, ai sensi dell'art. 824 bis cod. proc. civ., aggiunto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, gli effetti tra le parti del lodo arbitrale sono equiparabili a quelli della sentenza, avendo l'attività degli arbitri natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario (cfr. anche in motivazione Cass. S.U. del 2013 n. 24153; cfr. anche Corte Costituzionale, con sentenza n. 223 depositata il 19.7.2013; cfr. anche in motivazione Cass. 2014 n. 1634. L'art. 824 bis c.p.c. equipara infatti gli effetti del lodo, dalla data della sua ultima sottoscrizione, a quelli della sentenza passata in giudicato.

A questo proposito anche l'art. 829 c.p.c., n. 8, esprime chiaramente tale attribuzione dell'attitudine del lodo a fare dell'oggetto del proprio giudizio una res cognita, laddove, introducendo come motivo di nullità la violazione del giudicato (esterno) equipara completamente alla "sentenza passata in giudicato" il "lodo non più impugnabile".

Il lodo arbitrale rituale, che dichiara esistente o inesistente il diritto fatto valere in giudizio con la domanda, è idoneo ad assumere l'autorità di cosa giudicata, ai sensi dell'art. 2909 c.c., che rende incontrovertibile il contenuto della statuizione e, pertanto, in successivi processi non può essere posto in discussione l'accertamento compiuto in ordine all'esistenza o all'inesistenza del diritto dichiarato, sulla base di fatti dedotti o deducibili all'interno del primo giudizio.

La BMT s.r.l. contesta la fondatezza dell'eccezione di giudicato, deducendo che il Collegio Arbitrale, dopo aver accertato il grave inadempimento di ENPAM RE e dichiarato la risoluzione del contratto di locazione ex art. 1453 c.c., pur riconoscendo il diritto al ristoro delle somme dovute dall'odierna appellata per penali contrattuali a causa dell'inadempimento di ENPAM RE, ha ritenuto non poter provvedere alla condanna condizionata richiesta da BMT S.r.l. per non aver potuto verificare l'evento dedotto nella condanna condizionata. Sostiene che nel procedimento arbitrale ha proposto una domanda di accertamento ed una domanda condizionata, mentre nel procedimento monitorio (e successiva opposizione) ha proposto una domanda di condanna al pagamento, in costanza di un accertamento favorevole e in assenza di alcuna pronuncia di rigetto rispetto alla domanda di condanna. Sostiene che nel caso di specie vi è stata una pronuncia sfavorevole rispetto alla domanda c.d. condizionata, mentre è chiaramente intervenuta una pronuncia di accertamento positivo del diritto di credito di credito derivante della penale subita per fatto ed inadempimento imputabile alla appellata.

La tesi difensiva dell'appellata non è fondata, atteso che la stessa nel procedimento arbitrale non si è limitata a chiedere l'accertamento del suo diritto al ristoro dei danni subiti a causa dell'inadempimento della Enpam in dipendenza delle penali applicate da terzi contraenti (lett. G delle conclusioni riportate nel Lodo arbitrale), ma ha anche chiesto l'emissione di ogni consequenziale pronuncia di condanna in caso di intervenuto pagamento di somme a titolo di penale, includendo nella richiesta di condanna l'importo di € 370.000,00 relativo a penali derivanti da contratti intercorsi con soggetti terzi, fra i quali la Alpi San Marco s.r.l. (v. pag. 66 del Lodo Arbitrale).

Ciò posto, è opportuno precisare che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il giudice non deve limitare la propria indagine al controllo circa la legittimità dell'ingiunzione con riferimento alle condizioni del relativo procedimento, ma procedere ad autonomo esame di tutti gli elementi forniti dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa e dall'opponente per contestare la pretesa stessa (Cass. 28 maggio 2019, n. 14473). Dunque, instaurandosi, con l'opposizione a decreto ingiuntivo, un ordinario giudizio di cognizione, il giudice, ove la ritenga fondata, non deve limitarsi a revocare il decreto, ma, dopo aver operato l'autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti dalle parti, se ritenga la prova del credito insussistente, deve provvedere al rigetto della domanda proposta dal creditore.



Alla luce delle osservazioni che precedono, in accoglimento dell'appello proposto da Enpam Real Estate a socio unico ed in riforma della sentenza appellata, deve essere revocato il decreto ingiuntivo n. 17046/13 emesso dal Tribunale di Roma in data 08.08.2013 e deve essere rigettata la domanda proposta dalla BMT s.r.l. a socio unico con il ricorso monitorio. Va di conseguenza rigettato l'appello proposto dalla BMT s.r.l. a socio unico.

Non può essere accolta la domanda di restituzione in favore della Enpam Real Estate s.r.l. a socio unico della somma di € 203.710,94, poiché l'appellante non ha documentato l'asserito pagamento in esecuzione della sentenza di primo grado.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con riduzione dei valori medi di cui alla tabella allegata al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato con d.m. 8 marzo 2018, n. 37, tenuto conto della natura documentale della lite, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare (decisum).

Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'appello è respinto, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante BMT s.r.l. a socio unico, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

- a) Accoglie l'appello proposto da Enpam Real Estate s.r.l. a socio unico avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 4596/2016 del 25.02.2016 – 04.03.2016 e, in riforma della sentenza impugnata, revoca il decreto ingiuntivo n. 17046/13 emesso dal Tribunale di Roma in data 08.08.2013 e rigetta la domanda proposta dalla BMT s.r.l. a socio unico con il ricorso per ingiunzione.
- b) Rigetta l'appello proposto avverso la medesima sentenza dalla BMT s.r.l. a socio unico con atto di citazione notificato il 30 settembre 2016.
- c) Condanna la BMT s.r.l. al rimborso, in favore di Enpam Real Estate s.r.l. a socio unico, delle spese di lite dei due gradi di giudizio, che si liquidano, per il giudizio di primo grado, in euro 300,00 per esborsi ed euro 5.700,00 per compensi e, per il presente grado di giudizio, in euro 1.138,50 per esborsi ed euro 7.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge.
- d) Dichiara ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di BMT s.r.l. a socio unico, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Così deciso in Roma in data 03.01.2022

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

dott. Paolo Russo

IL PRESIDENTE

dott. Nicola Pannullo

